



Firmato
digitalment
e da
ANTONINO
TUMBILOLO
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
LUCCA:80005
290467

Repertorio numero: 38911

Racc.N° 10888

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue e questo giorno ventuno del mese di
dicembre (21-12-2022)

In Lucca, viale Giusti n. 201, alle ore nove.

Innanzi a me, Dottor Antonino Tumbiolo, Notaio in
Pietrasanta, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, è
presente il signor:

GIORGI STEFANO, nato a Lucca il 18 settembre 1982,
domiciliato per la carica presso la sede della infrascritta
associazione, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente della "**Associazione VI(S)TA NOVA APS**",
con sede in Lucca, via delle Tagliate II, traversa I n. 64,
avente Codice Fiscale e Partita IVA numero: 01978830469.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità
personale del quale io Notaio sono certo, mi dichiara che in
questo luogo, giorno ed ora, è stata convocata, l'Assemblea
dei Soci della predetta Associazione, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche allo statuto

2. Varie ed eventuali.

Al chè aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la

Registrato
a Viareggio
il 21 dicembre 2022
al n. 7106 serie 1T

	presidenza dell'Assemblea il comparente signor Giorgi	
	Stefano, il quale dichiara:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata	
	ai sensi dell'art.7) dello Statuto Sociale;	
	- che l'assemblea, convocata per il giorno 20 dicembre 2022	
	alle ore 10:00 in prima convocazione, è andata deserta;	
	- che sono presenti in proprio e per deleghe che resteranno	
	agli atti della Associazione n° 8 associati su un totale di	
	n° 8 associati aventi diritto di voto e precisamente:	
	Giorgi Stefano, Borrelli Nicola, De Francesco Alessandro,	
	presenti fisicamente ed i signori Pieroni Lucia, Monti	
	Andrea, Cristofani Luca, Puccini Alessandro e Giani	
	Francesco per delega;	
	- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente in	
	persona di sé medesimo, ed i Consiglieri signori Borrelli	
	Nicola e De Francesco Alessandro, mentre hanno giustificato	
	la propria assenza i signori Pieroni Lucia e Giani Francesco;	
	- che l'Associazione non ha organo di controllo;	
	- che tutti gli associati dichiarano di essere stati	
	preventivamente informati del contenuto delle modifiche da	
	apportare e di aver ricevuto il testo dello statuto da	
	approvare;	
	- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti;	
	- che perciò la presente assemblea è validamente costituita,	

	ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra.	
	Il Presidente prende la parola sugli argomenti posti	
	all'Ordine del Giorno e illustra all'Assemblea i motivi che	
	rendono necessaria la modifica dello statuto sociale per	
	l'iscrizione al nuovo Registro Unico del Terzo Settore, il	
	cui testo, nel quale è presente anche la modifica della	
	denominazione dell'associazione che sarà "Associazione	
	VI(S)TA NOVA ETS" , già comunicato ai soci, è stato	
	depositato nei giorni precedenti la presente assemblea nella	
	sede sociale, ed invita l'assemblea a deliberare.	
	L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve	
	discussione, con il voto unanime dei presenti	
	D E L I B E R A	
	- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, che,	
	risulta composto di n° 22 Articoli e che si allega al	
	presente atto sotto la lettera "A" , per formarne parte	
	integrante ed inscindibile, omessane la lettura per espressa	
	dispensa del comparente.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
	ho dato lettura al comparente che lo approva. Scritto da	
	persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa	
	quattro pagine di un foglio di carta fin qui, e viene	
	sottoscritto alle ore nove e trenta.	

Firmato: Stefano Giorgi

" " : Antonino Tumbiolo notaio

	ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 10888	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VI(S)TA NOVA	
	DENOMINAZIONE E SCOPO	
	ARTICOLO 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del	
	Codice Civile e del Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio	
	2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e	
	successive modifiche, una associazione avente la seguente	
	denominazione:	
	"Associazione VI(S)TA NOVA ETS", da ora in avanti	
	denominata "associazione", con sede legale nel Comune di	
	Lucca, Traversa Prima di Via delle Tagliate di S.Anna n. 64	
	e con durata illimitata.	
	ARTICOLO 2 - L'Associazione è costituita per finalità	
	culturali e artistiche con il perseguimento senza scopo di	
	lucro, nemmeno indiretto di finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via	
	esclusiva o principale di attività di interesse generale in	
	forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di	
	denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o	
	scambio di beni e servizi.	
	L'Associazione viene costituita per finalità culturali e	
	artistiche. In particolare l'associazione si propone di	
	promuovere e diffondere la cultura cinematografica in	
	generale e tutto quanto ad essa direttamente ed	
	indirettamente connesso; a titolo puramente esemplificativo	

	il teatro, la musica e la letteratura.	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità generali	
	l'associazione potrà:	
	a) promuovere e organizzare festival e spettacoli	
	cinematografici, proiezioni amatoriali, spettacoli teatrali,	
	esibizioni musicali, mostre di pittura, convegni culturali;	
	b) promuovere e gestire spazi anche all'aperto dove poter	
	organizzare gli eventi di cui sopra, con particolare	
	attenzione al periodo estivo;	
	c) organizzare e promuovere conferenze, dibattiti ed	
	incontri;	
	d) promuovere e realizzare eventi formativi nell'ambito	
	dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	e) promuovere o organizzare attività editoriali con	
	quaderni, riviste, periodici, libri, pubblicazioni e canali	
	di comunicazione e media on line, sulle tematiche	
	dell'associazione;	
	f) creare spazi ed organizzare eventi per permettere ai	
	giovani di avvicinarsi al cinema;	
	g) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e	

	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo;	
	i) ogni altra attività anche indirettamente utile alle	
	finalità generali, purché in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il	
	Decreto Ministeriale 107/2021 e saranno individuate	
	successivamente dal Consiglio Direttivo. Tali eventuali	
	attività anche di natura commerciale saranno svolte in	
	maniera non prevalente e sussidiaria rispetto all'attività	
	culturale e comunque nei limiti di legge.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del	
	Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi,	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	ORGANI	
	ARTICOLO 3 - Sono organi dell'associazione:	
	a) l'assemblea dei soci	

	b) il consiglio direttivo	
	c) il presidente	
	d) il tesoriere	
	e) l'organo di controllo monocratico non revisore legale	
	Tutte le cariche associative sono elettive.	
	SOCI	
	ARTICOLO 4 - Possono far parte dell'associazione le persone	
	fisiche, le persone giuridiche e altri enti che condividono	
	le finalità generali dell'associazione e si impegnano al	
	rispetto dello statuto vigente. Ogni associato purché	
	iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi ha diritto di	
	voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e	
	degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi	
	amministrativi dell'associazione stessa, nonché se maggiore	
	d'età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi	
	dell'associazione come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017. I	
	soci si dividono in tre categorie:	
	- Soci ordinari: sono coloro che si iscrivono	
	all'associazione condividendone le finalità e le attività.	
	Hanno diritto di voto in assemblea;	
	- Soci sostenitori: sono coloro che sostengono le attività	
	dell'associazione erogando contributi superiori alla quota	
	associativa. Hanno diritto di voto in assemblea;	
	- Soci onorari: sono soci che il Consiglio Direttivo nomina	
	come tali per meriti nell'ambito delle finalità del presente	

	Statuto o che hanno dato un contributo rilevante per	
	l'associazione. Hanno diritto di voto in assemblea.	
	L'importo delle quote associative annuali sarà stabilito dal	
	Consiglio Direttivo, che le differenzierà a seconda delle	
	tipologie dei soci.	
	I soggetti che intendono far parte dell'associazione in	
	qualità di soci, sia ordinari che sostenitori, devono fare	
	domanda scritta all'associazione stessa; sulle domande	
	delibera il Consiglio Direttivo, secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le	
	attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di	
	amministrazione nel libro degli associati.	
	Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio Direttivo, che l'ha proposta può entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocati, in	
	occasione della loro successiva convocazione.	
	Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, di	
	pagare la quota associativa deliberata dal Consiglio	

	Direttivo e di cooperare nell'interesse dell'associazione.	
	Tutti i soci sia ordinari, sostenitori e onorari hanno	
	diritto di voto in assemblea, hanno diritto di essere	
	informati sulla vita e sulle deliberazioni dell'assemblea.	
	La partecipazione all'associazione e la relativa quota sono	
	intrasmissibili e la quota non può essere rivalutata.	
	Il rapporto associativo ha carattere uniforme per tutti i	
	soci.	
	Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociale	
	previa richiesta scritta da inviare alla sede	
	dell'associazione. Potranno essere esaminati dopo 20 giorni	
	dalla data della richiesta, in particolare l'accesso ai	
	predetti libri potrà avvenire solo presso la sede. Il libro	
	dell'Organo di Controllo se previsto, deve essere richiesto	
	all'Organo di Controllo stesso.	
	ARTICOLO 5 - L'associato che contravviene gravemente agli	
	obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti	
	interni e nelle deliberazioni degli organi associativi,	
	oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità	
	all'associazione può essere escluso dall'associazione	
	mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e	
	dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La	
	deliberazione dovrà essere comunicato adeguatamente	
	all'associato che potrà presentare le proprie	
	controdeduzioni.	

	PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI	
	ARTICOLO 6 - L'associazione può assumere lavoratori	
	dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o	
	di altra natura, anche dai propri associati ai fini dello	
	svolgimento delle attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 7 - L'Assemblea è l'organo sovrano	
	dell'associazione. E' convocata dal Consiglio Direttivo	
	almeno 10 giorni prima della riunione mediante lettera o	
	email da inviare ai soci, nel quale siano contenuti oltre	
	alla data, il luogo e l'ora della riunione, anche gli	
	argomenti da discutere.	
	L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per	
	l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo.	
	L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video	
	attraverso strumenti di comunicazione a distanza a	
	condizione che:	
	-sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la	
	legittimazione dei soci, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione; sia consentito ai soci di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti	

	dell'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 8 - Hanno diritto di partecipare all'assemblea	
	tutti i soci che siano in regola con il pagamento della	
	quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto	
	su tutte le questioni di competenze dell'assemblea, senza	
	limitazione alcuna. Ciascun socio può rappresentare altri	
	soci fino ad un massimo di tre purché munito di specifica	
	delega. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, quanto siano presenti almeno la metà più uno	
	degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza dei presenti. Prima e seconda convocazione non	
	possono avvenire nel medesimo giorno, ma almeno ad un giorno	
	di distanza tra esse, come previsto dall'art. 2369 del C.C.	
	In assemblea straordinaria per modificare lo Statuto occorre	
	la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti. In secondo convocazione è	
	necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. In	
	assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento,	
	trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	
	ARTICOLO 9 - L'Assemblea ha le seguenti competenze	
	inderogabili:	
	-nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se	

	previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	. approva il bilancio di esercizio;	
	. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo	
	Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	-delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	ARTICOLO 10 - L'assemblea all'inizio di ogni riunione elegge	
	un segretario, se non già esistente, che provvede a redigere	
	il verbale dell'adunanza, che sarà sottoscritto anche dal	
	presidente. I soci, anche se assenti, possono chiedere copia	
	dei verbali delle deliberazioni assembleari, fatto salvo	
	l'obbligo di riservatezza.	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo è l'organo	
	amministrativo ed operativo dell'associazione ed è composto	
	da un numero variabili di membri da tre a nove. I	

	consiglieri durano in carico tre anni e sono rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le	
	persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti	
	associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo	
	alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante	
	avviso scritto anche via email almeno cinque giorni prima	
	della riunione contenente l'ordine del giorno. Il Consiglio	
	è convocato senza indugio quando ne facciano richiesta	
	almeno un terzo dei consiglieri in carica. Il Consiglio	
	Direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti la	
	metà dei consiglieri. Le deliberazioni adottate con il voto	
	favorevole della metà dei consiglieri in carica. In caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	Come l'Assemblea anche il Consiglio Direttivo può essere	
	svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di	
	comunicazione a distanza. Nel computo delle presenze e dei	
	voti si terrà conto anche dei soci che partecipano	
	attraverso strumenti di comunicazione a distanza.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale. Le limitazione del potere di rappresentanza non	
	sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D.Lgs. n. 117/2017).	
	ARTICOLO 12 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni	

	potere per il conseguimento e l'attuazione degli scopi	
	associativi e delle deliberazioni assembleari, nonché per la	
	direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'associazione. In particolare il Consiglio:	
	a) stabilisce le quote annuali di associazione;	
	b) predispone il bilancio consuntivo, approva il bilancio	
	preventivo e cura l'amministrazione dell'associazione;	
	c) decide sulle attività e iniziative dell'associazione	
	sulla base delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;	
	d) conferisce e revoca procure;	
	e) delibera sull'ammissione dei soci;	
	f) nomina il legale rappresentante tra i soci.	
	Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi	
	membri, con la qualifica di legale rappresentante, al socio	
	incaricato sarà attribuita la rappresentanza legale e l'uso	
	della firma sociale; potrà pure attribuire speciali funzioni	
	di ordine tecnico o amministrativo ad uno o più dei suoi	
	membri, come pure potrà avvalersi della loro particolare	
	competenza.	
	PRESIDENTE	
	ARTICOLO 13 - Il Presidente è eletto dall'assemblea dei	
	soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In	
	particolare:	
	a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;	

	b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;	
	d) adotta provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del	
	Consiglio Direttivo;	
	e) compie ogni altro atto idoneo a perseguimento	
	dell'interesse dell'associazione.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 14 - L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di	
	Controllo monocratico previsto dal Decreto Legislativo n.	
	117/2017 al quale si applica l'arto. 2399 del C.C., e deve	
	essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2,	
	art. 2397 del C.C. L'obbligo di cui al co. 2 cessa se i	
	limiti predetti non vengono superati per due esercizi	
	consecutivi.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	REVISIONE	
	ARTICOLO 15 - L'Organo di Controllo non esercita il	

	controllo contabile e pertanto se ricorrono i requisiti	
	previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un	
	Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	IL TESORIERE	
	ARTICOLO 16 - Il Consiglio Direttivo può nominare tra i	
	propri membri un Tesoriere, il quale tiene la cassa	
	dell'associazione, cura l'amministrazione e gli adempimenti	
	contabili e amministrativi.	
	VOLONTARI	
	ARTICOLO 17 - L'associazione può avvalersi di volontari	
	nello svolgimento delle proprie attività.	
	In caso di presenza di volontari, la loro attività deve	
	essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fine di lucro, neanche indiretto e non può essere retribuita	
	in alcun modo, neppure dai beneficiari ed è incompatibile	
	con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	Ai volontari possono essere rimborsare dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimo e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le	
	spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei	
	limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio	

	2017 n. 117.	
	I volontari che prestano la loro opera devono essere	
	assicurati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 Luglio 2017	
	n. 117.	
	RISORSE ECONOMICHE	
	ARTICOLO 18 - L'associazione trae le proprie risorse	
	economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento	
	delle sue attività da:	
	a) quote e contributi degli associati;	
	b) donazioni;	
	c) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti	
	locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche, soggetti privati	
	anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati	
	programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	d) contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;	
	g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate	
	al proprio finanziamento;	
	h) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice	
	del Terzo Settore;	
	i) proventi da attività di raccolta fondi e da altre	
	attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
	PATRIMONIO	

	ARTICOLO 19 - Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di	
	eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate	
	comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle	
	attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	delle finalità civiche, solidaristiche dell'associazione.	
	L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto,	
	utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	BILANCIO	
	ARTICOLO 20 - L'Associazione deve redigere il bilancio di	
	esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni	
	anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene	
	approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato	
	presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro	
	il 30 giugno. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'	
	art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in	
	una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	Copia dei bilanci e rendiconti sono depositati almeno cinque	
	giorni antecedenti alla data di discussione presso la sede	

	dell'associazione e copia viene rilasciata ai soci che ne	
	facciano richiesta scritta.	
	Eventuali avanzi attivi di gestione saranno impiegati	
	esclusivamente per le attività istituzionali dell'ente.	
	E' fatto divieto di procedere in ogni modo a distribuzione	
	di utili, avanzi, riserve, fondi e patrimonio	
	dell'associazione anche in via indiretta.	
	LIBRI	
	ARTICOLO 21 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo tenuto dallo stesso;	
	- Libro dei volontari tenuto dal Consiglio Direttivo;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	Controllo, tenuta a cura dello stesso organo, se previsto.	
	Gli associati hanno diritto ad esaminare i suddetti libri	
	associativi secondo le seguenti modalità: richiesta formale	
	scritta da recapitare al Consiglio Direttivo.	
	SCIoglimento	
	ARTICOLO 22 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa,	
	l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Essa delibera	

[illegible]

[illegible]